IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VII - Fasc. IX - Settembre 1935

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

(Anno XXVII, 5 luglio 1935, n. 8)

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzieria Apostolica.

(Ufficio delle indulgenze).

Decretum. — *Peculiari indulgenze per la visita al SS.mo Sacramento, riposto nel così detto Sacro Sepolcro, nei due giorni della Settimana Santa.*

Adnexas pio XL Horarum exercitio peculiares indulgentias ad visitationem Eucharistici Sacramenti, in Sacro Sepulcro (ut aiunt) reconditi per biduum Maioris Hebdomadae, munifice extendens, Ssmus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI, in audientia infrascripto Cardinali Maiori suo Paenitentiario die 13 Aprilis vertentis anni impertita, benigne largiri dignatus est ut omnes et singuli utriusque sexus fideles, qui ineffabile sacrae Eucharistiae Sacramentum praefato tempore, in memoriam primae Eius institutionis publicae adorationi singulari ritu solemniter expositum, devote visitaverint et quinquies *Pater*, *Ave* et *Gloria* ad debitas ob maximum eiusmodi beneficium grates agendas, atque etiam una vice ad mentem Summi Pontificis saltem contrito corde recitaverint, *partialem quindecim annorum indulgentiam* toties quoties, *plenariam* vero semel una et altera die, additis confessione et sacra Communione, lucrari valeant. Praesenti absque ulla Apostolicarum in forma brevi Litterarum expeditione in perpetuum valituro et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae Ap., die 20 Maii 1935.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens* (1).

(1) Mentre andiamo in macchina ci giunge il n. 9 di «A. A. S.», di cui daremo conto nel prossimo fascicolo.

DIRITTO CANONICO

Gli Orientali nel C. J. C.

1. Il problema è imposto dal primo canone del *Codex Juris Canonici,* che dice così: « *Sebbene nel Codice di diritto canonico spesso si riporti la disciplina anche della Chiesa Orientale, esso tuttavia riguarda soltanto la Chiesa Latina, nè obliga la Orientale, se non trattisi di cose che per loro natura tocchino anche la Orientale* ». Non pare che il problema sia sorto nell'animo del Sommo Pontefice Pio X, o per lo meno doveva averlo superato quando, senza nascondersi le gravi difficoltà dell'impresa monumentale, nell'enciclica *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904 tracciava con gesto divinamente solenne il disegno della codificazione canonica per tutta la Chiesa: « *ut universae Ecclesiae leges,* ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut absoletae, aliis, ubi opus fuisset, ad nostrorum temporum conditionem propius aptatis ».

2. Chi tiene presenti i precedenti storici e gli elementi etnici e geografici da noi accennati (« Mon. Eccl. » c. a., p. 181-186) facilmente comprende quali gravi difficoltà si parassero innanzi ai codificatori fin dal primo esordio dell'opera grandiosa; difficoltà non tanto nell'armonizzare e anche unificare con atto d'impero la disciplina ecclesiastica, come qualcuno erroneamente ha creduto, ma invece difficoltà inspirata da quella che fu sempre la squisitamente tenera preoccupazione della S. Sede per gli Orientali, conservare, custodire, ravvivare spesso quei tesori di liturgia, di ascetica, di disciplina che il primitivo fervore cristiano aveva nelle Chiese orientali largamente profuso (1): e ancora difficoltà sorta da quel sano realismo cui la S. Sede, divinamente guidata, ha sempre inspirata l'opera sua; Ella infatti non ignora che le condizioni sociali e politiche in cui si trovavano i figli di Oriente, specialmente nel 1904, agli esordii della codificazione, erano ben diverse da quelle in cui si trovavano e si trovano i cattolici di rito latino; la maggior parte di essi frammisti a pagani e specialmente a maomettani, frammisti e soggetti e spesso sotto la persecuzione in atto subdola o aperta; molti di essi sbandeggiati dalla persecuzione qua e là nel mondo, lontani dalla patria, lontani dai loro pastori, qualche volta raccolti su terra straniera a piccoli nuclei

(1) Sono innumerevoli i documenti di questa materna preoccupazione della S. Sede; un saggio sufficiente ne offre il Petrani, *De relatione inter diversos ritus in Ecclesia Catholica,* Taurini-Romae, Marietti, 1930, p. 14-25.

attorno al loro sacerdote come attorno a un palladio di religione e di patria, dove ognuno sa quanto si accentui lo spirito conservativo delle tradizioni e quanto sia pericoloso andarle a toccare.

I codificatori, e principalmente il cardinale Pietro Gasparri, spirito pratico e realizzatore, dovettero presto valutare tutti questi elementi e presero la risoluzione maestra; rimettere ad altro tempo la codificazione per la Chiesa Orientale e intanto realizzare al più presto quella per la Chiesa Latina, che è poi, come s'è visto, la parte immensamente maggiore della Chiesa cattolica, così per numero di fedeli come anche per ampiezza di territorio, e avviare così anche l'altra codificazione.

3. Del resto non era nuovo nella storia della legislazione canonica un tale riguardo per gli Orientali: lo stesso Benedetto XIV nell'enciclica *Allatae sunt* del 26 luglio 1755, al § 44 (Gasparri, *Fontes*, vol. II, n. 434) testimonia che in un congresso di alte personalità tenuto il 4 luglio 1631 in casa del cardinale Pamphili, elevato poi al Pontificato col nome di Innocenzo X, l'animata e dotta discussione fu chiusa con la seguente risoluzione: « Subditi quattuor Patriarchatus Orientis non ligantur novis pontificiis constitutionibus, nisi in tribus casibus: primo in materia dogmatum fidei, secundo si Papa explicite in suis constitutionibus faciat mentionem et disponat de praedictis; tertio si implicite in iisdem constitutionibus de iisdem disponat, ut in casibus appellationum ad futurum Concilium »; ne seguì naturalmente che in molte successive disposizioni legislative di carattere generale si potè anche prescindere dalle speciali condizioni degli Orientali che ad esse non dovevano sottostare; ond'è che il Codice, il quale doveva fino al possibile conservare l'antico diritto (can. 6) sarebbe stato continuamente inceppato se avesse dovuto adattare anche agli Orientali quelle disposizioni che erano state emanate prescindendo da essi.

Tale difficoltà, beninteso, era stata preventivamente superata in quelle disposizioni generali in cui si fosse fatto cenno degli Orientali o in quelle che ad essi fossero state estese anche successivamente, com'era avvenuto del decreto « Vigilanti » circa le elemosine di sante Messe emanato dalla S. C. C. il 25 maggio 1893 e dalla S. C. di P. F. esteso il 18 agosto 1893 « ad clerum et fideles ritus Orientalis » (« Collectanea S. C. de P. F. », n. 1832 et 1847). E già prima il S. O. (13 giugno 1710, « Collect P. F. » n. 279, Gasparri, *Fontes*, IV, 775) aveva dichiarato che « le costituzioni pontificie emanate *contra sollicitantes* comprendono tutte le nazioni, ed in conseguenza obbligano i Greci come gli Armeni »; il che fu confermato da Benedetto XIV nella constituzione *Etsi Pastoralis* del 26 maggio 1742, § IX, n. V (Gasparri,

Fontes, I, 328) sullo stesso delicato argomento, ove è detto: « Singulae Romanorum Pontificum constitutiones contra sollicitantes, praesertim in confessione editae, in singulas nationes universim vires suas extendunt, ac Latinos aeque ac Graecos sua amplitudine comprehendunt ». Così pure, in un campo affine, quello delle censure, la S. C. di Propaganda Fide, nelle lettere encicliche del 6 agosto 1885 (« Collect. », n. 1640), opportunamente ammoniva: « Rituum Orientalium fideles subiici omnibus censuris ab Apostolica Sede latis in materia dogmatum et in constitutionibus in quibus implicite de iis disponitur, nempe ubi materia ipsa demonstrat eos comprehendi, quatenus non de lege mere ecclesiastica agitur, sed ius naturale et divinum declaratur »; meminerint igitur Praelati « illos fideles subiici nominatim nedum censuris sed etiam reservationibus latis in constitutione Benedicti XIV *Sacramentum Poenitentiae,* et in constitutionibus contra sectae massonicae aliisque similibus addictos ». Va inoltre ricordato che il ben noto decreto *Tametsi* del Concilio tridentino, circa la forma e la clandestinità della celebrazione del matrimonio, anteriore alle suaccennate restrizioni ed esenzioni, ebbe vigore anche in alcuni paesi della Chiesa Orientale, dove fu debitamente promulgato, come ad esempio tra i Ruteni di Galizia (1). Si avea così un numero non indifferente di leggi comuni tanto alla Chiesa Latina che alla Orientale; ma ben maggiore era la mole delle leggi, specialmente le più recenti, emanate per la sola Chiesa Latina, senza cioè fare obbligo agli Orientali; come del resto tra gli Orientali stessi, a tener conto delle più piccole sfumature, si può dire che siano ben poche le disposizioni di una Chiesa che trovino in quella di un'altra perfetta consonanza; mentre d'altra parte se si prescinde dalle sfumature più lievi il nucleo giuridico comune a tutte le Chiese Orientali è veramnte considerevole, più di quanto non si creda, come speriamo di dimostrare in queste nostre modeste osservazioni. Né potrebbe essere altrimenti, dappoiché l'unità della dottrina dommatica, della legge morale, della vita sacramentale, e della suprema autorità gerarchica non può non portare anche alla armonia e alla concordia della vita giuridica.

Ecco perché la S. Sede non si è mai preoccupata di imporre una rigorosa uniformità, anzi ha sempre vigorosamente difeso, come abbiamo accennato, la ragionevole libertà disciplinare nelle varie Chiese Orientali.

4. Gli stessi criterii, del resto insiti nella natura delle cose, hanno accettato i codificatori, i quali non hanno detto che il C. J. C.

(1) Cfr. VERMEERSCH, *De forma sponsalium ac matrimonii post decretum « Ne Temere »*, 5ª ed., n. 88.

vige solo per la Chiesa Latina, sì che gli Orientali se ne possano disinteressare, ma che anche per questi vige ove la natura stessa delle cose lo esiga. E la « ipsa rei natura » di cui il canone in esame, è in sintesi quello che abbiamo visto più esplicitamente espresso dai documenti surriferiti, e cioè: *a*) quando il dispositivo della legge espressamente obblighi o gli Orientali soli o anche loro; *b*) quando la legge canonica è l'espressione di un dogma di fede; *c*) quando è la dichiarazione del diritto naturale o del diritto divino; *d*) quando fosse manifesto il senso della legge per la Chiesa universale; e finalmente *e*) in materia di favori spirituali e di indulgenze, secondo una esplicita dichiarazione della S. Penitenzeria in data 7 luglio 1917 (« A. A. S. », IX, 389, « Monit. Eccl. », 1917, p. 317).

5. A voler esemplificare si andrebbe troppo per le lunghe; basta solo, per oggi, un accenno preliminare, rimettendo ad altri fascicoli più ampi sviluppi: :

a) Che quando il dispositivo del C. J. C. comprende espressamente anche agli Orientali, questi ne rimangano obbligati è chiaro, perché anch'essi sono soggetti al Sommo Pontefice, dal quale unicamente il C. J. C. trae la forza obbligativa per tutta quanta la Chiesa e per le singole parti di essa; quindi quando il canone 542, 2°, ultimo capoverso, vieta di ammettere al noviziato presso una religione latina gli Orientali senza permesso scritto della S. C. per la Chiesa Orientale; quando il canone 622, § 4, circa le questue, dispone che « senza autentico e recente scritto della S. C. per la Chiesa Orientale gli Ordinari latini non lascino un orientale di qualsiasi ordine o dignità raccogliere denaro nel proprio territorio né mandino allo stesso fine un loro suddito tra le diocesi orientali; o quando il canone 1099, §1, 3°, sulla forma del matrimonio ordina che alla forma fissata dai canoni 1094-1098 sono tenuti anche « gli Orientali se contraggono con Latini tenuti alla stessa forma (cfr. « Mon. Eccl. » c. a., p. 206) nessuno dubita che tali canoni abbiano forza obligativa anche per gli Orientali.

b) E poiché una è la fede nella Chiesa di Cristo, quale è proposta dalla Chiesa di Roma, allorché il canone 218, felice sintesi di tutta la dottrina sul primato del Romano Pontefice, enuncia che « il Romano Pontefice, successore nel primato a san Pietro, ha non solo il primato di onore, ma anche supremo e pieno potere di giurisdizione su tutta quanta la Chiesa, sia in oggetto alla fede e ai costumi, sia in oggetto alla disciplina e al governo della Chiesa in tutto l'Orbe diffusa », o quando il canone 801, solennemente, soavemente proclama che « nella Santissima Eucaristia sotto le specie del pane e del vino è lo stesso Cristo Signore che si contiene, si offre, si riceve », ognuno sente che il canone trascende le contingenti varietà della pura disci-

plina e tocca il sacro deposito della fede che è una per tutti e dovunque, e che pertanto essi hanno, per la natura stessa della cosa, la medesima solennità sia per i Latini che per gli Orientali. Per lo stesso motivo è stato dichiarato che i decreti con cui il S. Officio condanna libri e diari, tengono anche gli Orientali.

c) Così quando il canone 228, § 2, nega l'appello dal Papa al Concilio ecumenico, e il canone 1255 proclama doveroso il culto alla SS.ma Trinità, ognuno sente che siamo nel diritto non propriamente canonico, ma divino; e quando il canone 542, 2°, vieta l'ingresso in religione ai figli che debbono sostentare i genitori, e il canone 1076, § 1, enuncia l'impedimento matrimoniale di cognazione in linea retta, tutti sentono che siamo sul settore di un diritto che nessuna legge umana può ignorare e meno ancora violare, il diritto naturale contro cui la leggerezza del secolo scorso ha lanciato ogni dardo e al quale la nostra generazione torna con moto accelerato; alla forza di tali canoni nessun orientale penserebbe mai a sottrarsi, se serbi anche solo un briciolo di buon senso.

d) Così pure non è chi non veda la portata universale, comprensiva quindi anche degli Orientali, in certi canoni come il 98, ove si dispone dei rapporti tra i fedeli dei vari riti nella Chiesa cattolica e del passaggio da un rito all'altro e dell'uso che ai fedeli è concesso di uno o d'altro rito.

e) Finalmente nella generosa liberalità con cui la Chiesa largisce ai suoi figli i tesori della vita soprannaturale e i favori spirituali d'ogni sorta, sarebbe un assurdo porre una distinzione tra figli e figli; Ella dona, dona, sì che ciascuno prenda secondo la sua capacità; ond'è che la S. Penitenzieria ha risposto che essi partecipano alle indulgenze, beninteso attenendosi, in linea normale, ai canoni relativi alle medesime; mentre, perché non conforme al rito orientale la S. C. di P. F. ha dichiarato che la facoltà delle tre Messe per il dì della Commemorazione dei defunti non si intendeva esteso anche agli Orientali.

6. Quindi, tutto ben considerato, non è esatto il principio da qualcuno categoricamente affermato a proposito del canone 1, C. J. C., che cioè il *Codex* non obblighi la Chiesa Orientale se non in via eccezionale; meno esatto ancora asserire che nel C. J. C. milita la presunzione per la non obbligatorietà verso gli Orientali; a leggerlo attentamente il canone in esame comincia con una proposizione, sia pur concessiva, la quale fa rilevare, e *pour cause,* che spesso nel *Codex* è riportata anche la disciplina orientale; esso quindi interessa anche solo per questo, tutti gli Orientali, che vi ritrovano spesso la loro disciplina in sede di disciplina latina; solo la Chiesa non ha ritenuto

opportuno, nella sua squisita delicatezza, sancire anche per gli Orientali un vero e proprio obbligo se non quando ciò lo esiga la natura delle cose. Che oltre a queste cose il C. J. C. abbia per gli Orientali valore di fonte suppletivo c'è chi lo nega, ed a rigore di diritto non si può negare; ma che esso abbia per gli Orientali in ogni sua parte un grande valore direttivo tutti lo sentono, non di rado persino gli Orientali separati.

s. r.

DIRITTO CONCORDATARIO

Trattati e Concordati.

1. Abbiamo visto nell'articolo precedente le basi dommatiche, o razionali, del diritto concordatario, giungendo alla conclusione della sovranità di ambedue le parti contraenti la Chiesa e lo Stato, essendo l'una e l'altro vera e propria società perfetta e perciò sovrana, ciascuna nel suo campo. La necessità di un accordo è nella natura stessa delle cose, inquanto l'una e l'altra società è necessaria all'uomo per la migliore esplicazione della sua vita, cioè per il raggiungimento dei suoi fini supremi, e potremo anche dire *tout court* del suo ultimo fine, dappoiché in definitiva anche lo Stato trova in esso la sua giustificazione: di qui apparisce quanto sia assurdo porre in antitesi Chiesa e Stato, Stato e individuo; o porre questo in funzione dell'uno o dell'altra. Anche questo capovolgimento di idee è venuto a noi dai barbari (v. Jhering) e il *virus* iniettato dà ancora le vertigini a qualcuno tra noi. Dire che il comodo del singolo deve cedere dinanzi al bene comune, come c'insegnarono i nostri padri, vale assai più, anche politicamente, che asserire certi paradossi, che portano sempre turbamento e rovina: dire e fare in modo che l'individuo trovi nella collaborazione armonica tra Chiesa e Stato l'ambiente più favorevole e l'aiuto più fecondo per vivere e affermare il più degnamente possibile la sua vita nel tempo e nell'eternità, è dire una verità che ha il collaudo della storia e delle coscienze oneste. A questo tendono i concordati.

2. Dei quali l'indole di questa Rivista non ci consente di parlare a lungo come vorremmo per illustrarne la natura, i limiti, il valore; sarà questo uno studio di grande interesse, che svolgeremo ampiamente e sistematicamente sulla « Rassegna di Morale e Diritto ». Basti qui solo accennare. Innanzi tutto è chiaro che il concordato è una convenzione tra il Capo supremo della Chiesa e il Capo supremo dello Stato con cui ciascuno obbliga sé e successori e la Società sovrana che rappresenta a mantenere verso l'altra determinati impegni. Di qui appare chiaro che soggetto di tale solenne convenzione (*Alte Parti contraenti*) sono da una parte il Romano Pontefice, come capo supremo della Chiesa, dall'altra il Re o il Presidente dello Stato (Regno o Repubblica) come capo supremo dello Stato stesso; e se si parli nel con-

cordato di obblighi di terze persone, come nella convenzione per il Congo Belga (26 maggio 1906) si parla di obblighi dei Superiori di missioni, queste vi entrano non come soggetto contraente, ma come parti obligate dalle Alte Parti contraenti in virtù dell'impero. Spesso il Capo supremo dello Stato non ha libero potere di obbligare sé e la Nazione, e si richiede che alla convenvione da lui stipulata acceda la ratifica del supremo organo legislativo; in tal caso il Sommo Pontefice o la Santa Sede, che dir si voglia, non addiviene al concordato se non ha la certezza che la ratifica non potrà mancare. Quanto all'Italia, per l'articolo 5 dello Statuto, la ratifica è richiesta solo per la parte in cui la Convenzione imponesse gravami economici o modifiche di territorio (1).

3. Non sarà poi inutile rilevare che l'oggetto del concordato non può essere desunto che dall'oggetto su cui può esercitarsi il potere sovrano delle Alte Parti contraenti, e cioè da parte del Sommo Pontefice le cose spirituali e le miste, da parte del Sovrano civile le cose temporali e le miste; dove si vede che i due estremi, cose spirituali e cose temporali, rappresentano il campo esclusivamente soggetto all'una o all'altra suprema autorità, le cose miste rappresentano una zona intermedia comune ad ambedue, sia pur sotto diverso punto di vista, com'è la scuola, la educazione dei giovani, e perciò più frequentemente contestabile; è proprio questo il campo in cui urge maggiormente l'accordo; nel resto l'una parte fa all'altra concessioni vere e proprie, inquanto tutto dipende dalla libera disponibilità dell'una e dell'altra. Sotto questo punto di vista uno studio lungo e accurato di tutti i concordati oggi vigenti ci ha portati a questa conclusione: che chi veramente e liberalmente dona nei concordati è la Chiesa, anche a prescindere dal valore inestimabile dei suoi doni, perché tutti gli articoli dei concordati da noi finora meditati ci pare rappresentino da parte della Chiesa una rinunzia ai suoi diritti od a prerogative e da parte dello Stato un riconoscimento di alcuni di tali diritti o di tali prerogative, come dimostreremo ampiamente altrove. Né ciò diciamo per sminuire tale riconoscimento da parte dei vari Stati, ché anzi nessuno più di noi potrà mai sentirne la bellezza e il valore; ma perché ci piace di dir sempre la verità.

4. Sacra è senza dubbio la forza obligativa che per ambo le parti scende dalla convenzione solenne che è il Concordato ed è tale che va rispettata a costo anche di sacrifici, ove non ne vada di mezzo un bene che nessuna delle due Parti può sacrificare, quale è il bene delle anime o la vita stessa di una delle supreme Società impegnate; ipotesi questa che rasenta l'assurdo. Questo per noi basta; e possiamo qui fare anche a meno di seguire le lunghe dispute sulla natura giuridica intima di tale obligo: né occorreranno lunghe argomentazioni per vedere come sia spallata l'opinione sorta tra i protestanti, sostenuta dal protestante tedesco Friedberg e scodellata anche tra noi ieri e oggi dai rari epigoni del protestantesimo teutonico, i quali sbandierando una gelosia inesplicabile per la intangibile assoluta sovranità dello Stato, negano che questo possa, senza suicidarsi, scendere a patteggiare con una società religiosa come la Chiesa, che vive nello, per lo e dallo Stato. A sen-

(1) ROMANI, *De norma juris*, Roma. 1935, pag. 131.

tirli... pare vero: ed è veramente vero se intendono parlare delle varie sètte protestanti e simili, non della Chiesa cattolica per la quale Cristo il Nazareno è morto e il terzo dì risuscitò da morte, salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. È da questa verità storica che quei signori vogliono prescindere, ma prescindere non si può se si vuol rimanere onesti e ragionevoli. Messi da parte i vaneggiamenti teuto-protesanti, lasciamo libera la discussione se il concordato sia in senso stretto vero e proprio contratto bilaterale o meno, eguale o meno; per noi è un contratto *sui generis* e il resto lo diremo altrove.

5. Affini ai concordati sono i *trattati,* che sono convenzioni solenni tra due o più Stati su affari di maggiore importanza. Mentre nei concordati i contraenti sono due, uno dei quali la Chiesa rappresentata dalla S. Sede o, che è lo stesso, dal Sommo Pontefice, nei trattati sono due o più Stati, quindi anche se la S. Sede vi interviene, il suo intervento è quale organo e rappresentante supremo di uno Stato, lo Stato Pontificio; oggetto dei trattati abbiamo detto essere gli affari di maggiore importanza, di ordine politico, temporale; sotto questo rapporto si distinguono dai trattati le *convenzioni* semplici, che regolano affari di minore importanza. Sono indubbiamente della maggiore importanza gli accordi circa la cessazione di ostilità tra due Stati e il riconoscimento delle relative conseguenze giuridiche di carattere internazionale. Tale l'accordo con cui la S. Sede e lo Stato Italiano hanno inteso por fine alla rottura apertasi con l'occupazione dello Stato Pontificio e di Roma; occupazione che avea creato uno stato di fatto, cui era mancata una piena sanzione di diritto; questa parentesi giuridica si chiamò « questione romana » alla quale hanno posto fine gli Accordi lateranensi dell'11 febbraio 1929. Se il *trattato* laterano ha potuto esistere giuridicamente, è perché le Alte Parti contraenti si trovavano una di fronte all'altra come capo ciascuna di uno Stato, il quale quindi dovea preesistere al *trattato,* anche se da questo veniva ridotto alla più piccola espressione; perché il Sommo Pontefice potesse intavolare trattative e condurre felicemente a termine un *trattato* fu preliminarmente inevitabile che l'altra Parte Gli riconoscesse la personalità giuridica internazionale, del resto mai perduta, di Capo di uno Stato. Vero è che egli è anche Capo della Chiesa, ma questa qualifica non impedisce l'altra, anzi, ed è chiaro, la esige e le conferisce uno splendore e una sacertà tutta propria e incomunicabile, ma con ciò anche preoccupazioni e responsabilità tutte proprie e indeclinabili.

6. Di queste dovette tener conto non solo il Santo Padre ma anche Sua Maestà il nostro Re, perché in ultima analisi esse miravano al bene degli Italiani, quando l'alba della conciliazione cominciava a profilarsi sul cielo d'Italia; la conciliazione non doveva mirare a dare maggiore o minore estensione territoriale allo Stato del Pontefice; questi l'avea detto mille volte da Pio IX a Pio XI quale era il nodo della questione, riconoscere un punto, anche solo un punto di carta geografica, come Stato della Chiesa, questo sì, perché giuridicamente indispensabile, ma il capo fondamentale era dare una sanatoria ai sacrilegi e alle offese fatte al Capo della Chiesa, dare un assetto giuridico non settario alla vita della Chiesa in Italia, cui la Provvidenza

ha costituita, con singolare ineffabile privilegio, sede e culla della Religione di Cristo, unica vera.

Ecco perché il concordato fu il primo nell'intenzione e ultimo nella esecuzione, come dicono i filosofi, per ambedue le Parti contraenti e constituisce un tutto inscindibile per la soluzione della questione romana; *elemento necessario*, com'è detto nella premessa dello stesso concordato, la quale suona testualmente così: «*In nome della Santissima Trinità*:

Premesso:

che FIN DALL'INIZIO DELLE TRATTATIVE *tra la S. Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la S. Sede stessa ha proposto che il trattato relativo a detta questione fosse accompagnato,* PER NECESSARIO COMPLETAMENTO, *da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;*

che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un concordato, ed all'uopo ecc.».

Il Concordato è premessa e coronamento al Trattato: né poteva essere altrimenti, per lo sviluppo stesso degli avvenimenti che hanno caratterizzato uno degli aspetti della politica italiana dalla metà del secolo scorso all'11 febbraio 1929.

7. Non possiamo qui indugiarci sui precedenti storici del nostro concordato, ma non è chi ignora che prima della unificazione italiana ebbero concordati il Piemonte, la Repubblica italiana, il Granducato di Toscana, il Regno delle due Sicilie, la Sardegna e l'Austria per la Lombardia e il Veneto; ma essi caddero dinanzi alla formula separatistica «libera Chiesa in libero Stato» proclamata da Cavour e applicata sempre più infelicemente dagli epigoni. Fu così abolito con decreto 27 gennaio 1860 il concordato toscano (25 aprile 1851); con legge 27 ottobre stesso anno il concordato austriaco per la Lombardia e poi, con decreto 28 luglio 1866, anche per la Venezia; parimenti con decreto 17 febbraio 1861 perdeva vigore di qua dal faro il concordato di Terracina, per il Regno napoletano, che, secondo una opinione prevalente, rimaneva in vigore in Sicilia; finalmente la legge 28 luglio 1861 aboliva gli editti sovrani concernenti materie ecclesiastiche nel Ducato di Modena. Tali provvedimenti mentre abolivano i concordati, non sostituivano ad essi nuove norme giuridiche; venivano così a riprendere vigore le disposizioni dei vari Stati in materia ecclesiastica inquanto non erano mai state abolite: si ebbe pertanto la palingenesi della sacchiera giuridica che tanto doveva nuocere a quella intima e completa unificazione che fu sempre il sogno dei migliori cattolici italiani. L'assurdità del principio cavouriano a contatto con la realtà della vita giunse qua e là (ché non si ebbe mai un criterio unico di applicazione) alle più paradossali conseguenze, e «lo spirito che presiedette alla formazione del diritto ecclesiastico in Italia — com'ebbe a lamentare l'on. Rocco alla Camera il 14 maggio 1929 — in quell'epoca, fu nettamente anticlericale, come dimostrano tutte le leggi susseguenti», spe-

cialmente dopo che con la occupazione di Roma s'era dato un colpo mortale alla sovranità territoriale del Sommo Pontefice.

8. Si cercò di attenuare il colpo con le « guarentigie », le quali se pur manifestavano un residuo di rette intenzioni in coloro che le vollero come *ultima ratio* a tutelare in qualche modo la dignità del Vicario di Cristo, rivelavano dall'altra l'assurdo giuridico di una sovranità vera e reale senza un fulcro territoriale ritenuto indispensabile nei principii universalmente ammessi di diritto internazionale; reclamato costantemente, con autorità e con forza che si poté forse schernire, mai confutare. C'è stato chi ha affermato che, fatti bene i conti, il Pontefice avrebbe guadagnato di più accettando le condizioni fatte dalla legge delle « guarentigie »; ma è facile rispondere che la questione romana non poteva essere liquidata a peso d'oro; c'erano in giuoco valori religiosi e politici, nazionali e internazionali, di fronte ai quali è nulla tutto l'oro del mondo; urgeva ridare Cristo all'Italia e l'Italia a Cristo; urgeva sanare un dissidio che s'era già trascinato troppo a lungo, non certo per colpa dei Pontefici, i quali avevano in mille guise fatto teneri inviti e mostrato tutto il distacco da interessi terreni; urgeva che l'Italia rinnovata il 4 novembre 1918 compisse veramente la unione degli animi per riprendere più sicura il nuovo cammino; urgeva dare più o meno onorata sepoltura a tutto quel ciarpame di disposizioni contraddittorie che si erano venute aggrovigliando per forza di fose nel cosiddetto diritto ecclesiastico italiano, modellato da Friedberg, né cattolico né italiano: di tutto quel garbuglio ora non rimane che il ricordo, poiché l'11 febbraio 1929 l'Italia ha chiusa la vecchia partita, ed ha scritto in fronte ad una pagina fatidica della sua storia: *Incipit vita nova.*

s. r.

LITURGIA

Una santa ed opportuna iniziativa.

Ritengo che il benigno lettore abbia accuratamente osservato quanto è stato riportato in « Palestra » del 10 giugno e 10 luglio.

Se così è, senza dubbio avrà rilevati i motivi che hanno suggerito la proposta per l'introduzione nel *Messale* e *Breviario romano* del *Commune Confessorum Sacerdotum.* Avrà inoltre notato come questi motivi si ricavino dalle molte ed autorevoli adesioni di Eccellentissimi Vescovi dei quali mi propongo anche in questo articolo di riportare le espressioni più significative.

In generale dicendosi che l'idea è ottima e merita ogni appoggio, si accenna che la attuazione sarebbe un felice ricordo del XIX centenario della istituzione del Sacerdozio. Quantunque il centenario sia già solennemente terminato, ciò non significa che la proposta

che da esso ha avuto origine non abbia da essere sostenuta e propagata. I ricordi devono naturalmente sussistere anche dopo il tramonto delle circostanze che li hanno originati. Se così non fosse, si dovrebbero distruggere tanti monumenti che più eloquentemente delle belle parole e degli scritti tramandano la storia del passato e la fanno vivere nell'avvenire.

Divergenze?

Il preconcetto che le innovazioni non sono utili o consigliabili è destituito di ogni fondamento quando si pensi che le buone ed ottime iniziative sono sempre state per qualunque istituzione un segno di vita fiorente.

Quello che si può affermare della società in generale si può dire della Chiesa in particolare. In proposito per citarne una sola, ricordo il Decreto « Quam singulari » del quale in quest'anno ricorre il XXV, con il quale Pio X di s. m. invitava anzi portava i bambini alla SS. Eucarestia. Furono tutti concordi nell'apprezzarlo? Lascio al lettore la risposta. Soggiungo solo che oggi per iniziativa della stessa S. Congregazione dei Sacramenti si è lanciata, per la felice circostanza, la proposta per una Comunione generale di tutti i bambini cattolici del mondo nella festa dell'Assunzione di Maria.

È la più bella dimostrazione in favore dell'iniziativa del Pontefice dell'Eucarestia e che risponde con magnifica eco alla imponente Comunione generale di 107.000 bambini durante l'indimenticabile Congresso Eucaristico di Buenos Ayres. Chi può non aderire a simili proposte?

Non sorprende se talvolta ci possano essere dei contrari o per lo meno degli apatici che si chiudono nella ristretta cerchia delle loro idee senza più vasto orizzonte di bene e di attività. È la sorte del bene quella di essere fatto « in signum cui contradicetur ». Il timore che la proposta presentata e sostenuta possa intaccare l'antico e discostarsi da certe tradizioni può giustificare una reale opposizione o anche solo una completa indifferenza?

Credo di no.

Però è proprio vero che la proposta intacchi l'antico? Anzitutto all'opposto « non si tratta che di un ritorno all'antico. Dico così perchè nella liturgia ambrosiana che ha conservato molto più dell'antico, nel " Commune " vi è anche l'Ufficio e la Messa di un Sacerdote Confessore ». E non è questa la sola voce che si esprima in questo senso in forma così precisa.

Studiando un po' di bibliografia liturgica si apprende facilmente quante innovazioni (in questo caso sarebbe solo un ritorno all'an-

tico) sono avvenute nel corso dei secoli. Se qualcuno dei lettori avesse opportunità di fare uno studio in proposito, mi permetto citare alcuni autori: Duchesne, *Origines du culte chrétien, Ephemerides liturgicae commentarium;* Schuster, *Liber Sacramentorum;* Magani, *Antica liturgia romana*; Fumagalli, *Promptuarium liturgicum*; Veneroni, *Manuale di liturgia;* Barin, *Catechismo liturgico*. In un semplice articolo non si può nemmeno tracciare una storia così complessa, vasta ed istruttiva col pericolo di rendersi noioso ed uscire dal campo della iniziativa presa. Accenno solo che dopo tante vicende e trasformazioni avute dai primi secoli nei diversi riti: gerosolimitano, antiocheno, alessandrino, costantinopolitano per l'Oriente: gallicano, gotico-mozarabico, ambrosiano, romano per l'Occidente, per quest'ultimo dopo la riforma incominciata da san Damaso e perseguita dai Pontefici, appena dopo l'apertura del Concilio Tridentino(1545) si venne alla prima promulgazione ufficiale dei diversi libri liturgici e precisamente in queste epoche: il *Breviario*, 1568; il *Messale*, 1570; il *Martirologio*, 1583; il *Pontificale*, 1596; il *Ceremoniale*, 1600; il *Rituale*, 1614.

Per assicurare poi l'unità liturgica Papa Sisto V nel 1588 istituiva la S. Congregazione dei Riti.

Ora ognuno può vedere come anche solo dopo queste date sieno sorte delle innovazioni. Ne ricordo una che è a conoscenza pratica di tanti Sacerdoti non più giovanissimi quella apportata al *Breviario romano* con la Bolla « Divino afflatu » del primo novembre 1911, innovazione importante e utile che nel corso di una settimana ci dà l'opportunità di recitare tutto il *Salterio* e leggere nuove lezioni della Sacra Scrittura. Innovazioni ce ne sono sempre state e sempre ce ne saranno con buona pace degli oppositori passati e.... futuri. Quando poi queste sono così entusiasticamente accolte da un numero così cospicuo di Eccellentissimi Vescovi (tra i quali vi sono di quelli che esplicitamente auspicano che l'innovazione proposta sia presto un fatto compiuto) si può anche ritenere che i tempi sieno favorevoli e quindi che in un avvenire non molto lontano essa sia benignamente accolta dalla suprema Autorità della Chiesa.

Certo che se l'iniziativa fosse sorta da più alta sorgente, più celere sarebbe il suo corso, più facile la via, più sicura la mèta. Perciò quanti specialmente tra i Sacerdoti sanno di poter cooperare con la parola e con la penna alla buona riuscita della bella proposta sono invitati a rendersi meritevoli del bene che essa è destinata a portare nella glorificazione dei Santi Confratelli, nella santificazione del Clero e nel bene delle anime.

I vantaggi della proposta.

Sono questi i vantaggi accennati nelle adesioni degli Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi e dalla Conferenza Episcopale Pugliese. « Preghiamo perchè questa sapientissima riforma liturgica sia introdotta ed accettata ».

« Speriamo che i comuni voti diventino " presto " realtà per l'edificazione dei fedeli e per un santo interesse di noi poveri Sacerdoti viatori sulla terra ». Essa è « tanto opportuna perchè ricolma un vuoto da tanti Sacerdoti lamentato ». La proposta accettata « servirà senza dubbio a far emulare dai confratelli le loro (dei Santi Sacerdoti) virtù sacerdotali ». « Quanto sarà bello ed edificante commemorare in modo specifico ed esclusivamente proprio nell'Ufficio e nella Messa il " regale Sacerdotium " ». « Quanto essa edificherebbe gli stessi ministri del Santuario ». Sono sicuro, scrive un altro Vescovo, che la proposta piacerà al popolo cristiano perchè vedrà in più bella e simpatica luce il carattere e la missione sacerdotale ». « L'iniziativa è stata da me accolta con un vero piacere, nè sto a ripetere i mille vantaggi che essa arreca se attuata e bene compresa, già altri miei Confratelli nell'Episcopato ne hanno parlato. Sono convinto che grande vantaggio ne ridonderà sia ai Sacerdoti sia al popolo che ormai non più di raro segue con intelligenza e premura la preghiera liturgica della Chiesa ».

Queste e molte altre simili espressioni sono chiarissime e di molta autorità perchè di persone che lo Spirito Santo « posuit regere Ecclesiam Dei ». Mi sembra doveroso farne rilevare l'importanza appunto per dissipare certi preconcetti o dubbi che possono nascere in più di uno dei lettori e che non possono provenire che da una mancanza di serio studio della proposta.

Per portare nuova luce, se ce ne fosse bisogno, continuo a riportare fedelmente l'autorità di altri Eccellentissimi Vescovi.

L'adesione dei Vescovi (III elenco).

Montepulciano: « Plaudo alla pia proposta di una ufficiatura liturgica per i Santi Sacerdoti, affinchè la dignità sacerdotale più distintamente onorata, concorra alla maggior glorificazione del Maestro divino e alla maggior santificazione del Clero ».

Ocsena: « Faccio il più vivo plauso alla sua felice, illuminata iniziativa, ispirazione divina, che mira alla sempre maggior santificazione del Clero ».

Feltre e Belluno: « Aderisco di buon grado al largo plebiscito di Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, Prelati ecc. e benedico la — santa e opportuna iniziativa — auspicando i frutti migliori per i Sacerdoti e per i fedeli ».

Veroli: « Aderisco anch'io e con entusiasmo alla opportuna proposta di una ufficiatura propria per i Santi Sacerdoti e fo voti vivissimi perchè presto abbia l'approvazione dalla suprema Autorità ».

Ugento: « Esprimo il più vivo compiacimento per la proposta di far approvare la Messa e l'Ufficio nelle feste dei Santi Sacerdoti. Essa certamente varrà a far conoscere ai fedeli quanto importante è il ministero sacerdotale e di quanta venerazione deve essere circondato e quanta gratitudine bisognerebbe esprimere al supremo Sacerdote Gesù Cristo per aver istituito il Sacerdozio cattolico ».

Casale M.: « Aderisco molto volentieri alla proposta di una ufficiatura propira dei Santi Sacerdoti e mi auguro che " presto sia un fatto compiuto " ».

Imola: « Mi auguro che la sua proposta per la introduzione nel *Messale* e *Breviario romano* del *Commune Confessorum Sacerdotum* abbia il desiderato successo e coronamento ».

Isernia-Venafro: « Tutto ciò che rettamente mira a far sempre più apprezzare e riverire la veneranda dignità dei Sacerdoti merita l'approvazione ed il plauso dei Vescovi, perciò plaudo al suo apostolato che tende a sì nobile fine ».

Potenza e Marsico: « Perdoni se ancora non ho inviata la mia adesione " piena " alla proposta di celebrare le feste dei Sacerdoti Santi con Ufficio e Messa propria. L'ufficiatura che avrà lo scopo di ricordare l'altezza del Sacerdozio e i doveri inerenti, per provare che il Santo Sacerdote ha corrisposto alla grazia ed ha meritato la corona della gloria, sarà di sprone ai Sacerdoti tutti a condurre una vita sacerdotale piena ed a ripetere nelle difficoltà: *si iste cur non ego?* ».

Norcia: « Fino a quando incominciai a recitare il *Breviario* ho sempre desiderato che il *Commune Confessoris non Pontificis* fosse diviso in due parti, cioè: *Confessoris Sacerdotis* e semplicemente *Confessoris,* e ciò in conformità alla giusta distinzione che la sacra liturgia fa tra coloro che sono insigniti del carattere sacerdotale ed i semplici laici. Mi sembra che ciò potrebbe contribuire ad una maggior venerazione verso l'Ordine Sacerdotale nei fedeli e suscitare salutari pensieri di santificazione nei Sacerdoti. Ritengo dunque molto opportuna la sua proposta anche perchè sarebbe un bellissimo " Ricordo del XIX centenario della Redenzione " ».

Bertinoro: « Plaudiamo, aderiamo, benediciamo alla proposta della Messa e Ufficio proprio nelle feste dei Santi Sacerdoti ».

Vigevano: « Il sottoscritto è ben lieto d'inviare per incarico dell'Ecc.mo suo Vescovo l'adesione riflettente la proposta per l'introduzione nel *Messale* e *Breviario romano* del *Commune Confessorum Sacerdotum* ».

Pozzuoli: « Aderisco di cuore alla proposta di avere la Messa e l'Ufficio propri per i Sacerdoti Santi, perchè come Gesù nei 12 discepoli li separò dal popolo, e come nella Chiesa mentre sono in vita restano separati dai laici per sacro carattere, per ufficio, per disciplina di vita, così è conveniente che in santa morte sieno glorificati con una liturgia distinta dagli altri Santi Confessori. E con l'augurio che la giusta e santa proposta incontri " al più presto " l'approvazione dell'Autorità suprema la ossequio ».

Comacchio: « Con la presente do la mia adesione per la introduzione nel *Messale* e nel *Breviario romano* del *Commune Confessorum Sacerdotum*. Mi è gradita l'occasione per inviarle con la mia benedizione il mio particolare ossequio ».

Otranto: « L'idea di comporre una Messa pel *Commune* dei Confessori Sacerdoti mi parve fin da quando V. P. me la manifestò molto opportuna..... come a Lei così a me pare che nessun Sacerdote che sia stato elevato agli onori degli altari non abbia vissuto quella vita di unione e di sacrificio con Cristo medesimo. La Messa così composta se riesce di somma lode per il Santo Secerdote di cui si celebra la memoria tornerà ancora, a mio credere, di meditazione preziosa per il Sacerdote celebrante..... tutte le parti che lo compongono (l'Ufficio) convergono all'unico scopo di dare un'esatta nozione della istituzione divina e della missione perenne del Sacerdozio di Cristo... tale ufficio si presta ancora mirabilmente a scuotere l'animo del Sacerdote che lo recita, all'adempimento dei suoi formidabili doveri e gli si fa presente il conforto della grazia e il tenero amore di Cristo verso i suoi fedeli ministri ».

Pinerolo: « Di cuore aderisco alla bella ed importante iniziativa e mentre plaudo e benedico allo zelo con cui la P. V. vi attende, mi auguro che la proposta venga accolta per il prestigio sempre maggiore del Sacerdozio e per il bene spirituale del popolo cristiano.

Roma: « *Rev.mo Ministro Generale dei Minori.* Bellissima la sua proposta di onorare i Sacerdoti Santi con speciale liturgia, introducendo nel *Messale* e nel *Breviario* il *Commune Confessorum Sacerdotum*. Come il carattere indelebile del Sacerdozio distinguerà in eterno, nel Cielo quei Santi che ne sono insigniti, così è quanto mai opportuno che anche in terra se ne onori la memoria con spe-

ciale liturgia: *Tu es Sacerdos in aeternum.* Confidando che la proposta abbia "presto" la sua realizzazione passo ad ossequiare la P. V. ».

Asti: « *Il Rettore Magg. degli Oblati di S. Giuseppe.* Ben volentieri aderisco io pure alla bella proposta che a ricordo del XIX centenario dell'istituzione del Sacerdozio sieno approvati la speciale Messa ed Ufficio dei Sacerdoti Santi, perchè sono certo che essa servirà ad accendere sempre più in noi lo spirito sacerdotale e a darci un'idea sempre più adeguata della sublime dignità a cui la bontà e misericordia di Dio ci ha voluto innalzare. A nome pertanto di tutti i miei Confratelli, formulo i più ardenti voti perchè la proposta sia approvata "quanto prima" dalla superiore Autorità Ecclesiastica ».

Le adesioni, come finalmente si può intuire, non hanno bisogno di commenti giacchè di per se stesse sono abbastanza chiare. Non resta che formulare il voto che esse si vadano sempre più diffondendo nella stessa forma di desideri, affinchè questi, quanto prima, sieno una felice realtà ad onore di Dio principio e fonte di ogni santità, di ogni gloria.

P. Gregorio da Villa di Villa
Minore Cappuccino.

QUESTIONI GIURIDICHE

1. – Le fonti di diritto per la P. Commissione dello S. C. V.

I nostri lettori ricordano il nostro studio sul Motuproprio con cui S. Santità istituiva la Commissione per le cause civili di natura patrimoniale di competenza del Foro ecclesiastico nello S. C. V. Il documento pontificio, del 21 settembre 1932, è riportato nel « Monit. Eccles. » di quell'anno, a p. 321 e lo studio a p. 328.

Si è detto che il Motuproprio dispensa la Commissione da ogni legge positiva; ma se sulle sentenze da essa emesse è consentito nel Motuproprio stesso il rimedio straordinario della restituzione in intero, se ne deve concludere la possibilità di individuare la norma giuridica della quale la Commissione abbia fatto malgoverno. E se si tien conto che il Motuproprio è emanato dal Romano Pontefice, Capo supremo della Chiesa, che ha la gloria di un diritto canonico, vero monumento di sapienza, di equità e di giustizia, se ne deve concludere che da esso la Commissione dovrà trarre la norma giuridica, sia pure servendosi con una certa libertà delle fonti

Quando dunque l'Amministrazione convenuta censura la sentenza sulla base del Codice civile italiano, erra doppiamente, sia perchè essendo il fatto giuridico in esame stato posto nel Vaticano l'anno 1925, il Codice civile italiano non vi rientra neppure per il canone 1529; sia perchè nel canone 20 il Codice civile italiano non si trova elencato tra le fonti suppletive del C. J. C.; la norma quindi non potrà cercarsi che nel diritto naturale interpretato dal diritto canonico e, se si vuole, dal diritto romano, classico e comune, che lo stesso Benedetto XV nella Cost. *Providentissima* lodava tanto ampliamente. Comunque non potrà essere censurata la sentenza per aver cercata la norma nel diritto canonico vigente, aderendo, secondo il canone 6, al diritto tradizionale, sull'istituto della restituzione in intero, invocato tanto nel primo grado di cognizione, quanto nel ricorso da ambo le parti.

2. – La restituzione in intero.

La *restitutio in integrum*, ispirata a principii di equità, è ignorata dai codici elaborati nell'800, quando la equità s'era con ostentazione bandita dal diritto; si mantenne l'azione rescissoria, con la quale parve possibile rispondere a tutte le esigenze moderne. Ma il C. J. C. oltre all'azione rescissoria *ex vi, metu, dolo,* e a quella per « gravem ex contractu laesionem ultra dimidium ex errore » (canone 1684), mantiene, e col plauso dei migliori civilisti, anche la *restitutio in integrum,* che non è un'azione rescissoria, anzi non è affatto azione, ma solo *remedium extra ordinem,* il quale soccorre allora e solo quando non c'è luogo ad azioni nè rescissoria nè di altro genere. Va inoltre notato che nel recente progetto del nuovo codice delle obligazioni, concordato tra l'Italia e la Francia, si riammette la restituzione in intero, quale era nel diritto romano e quale è sempre stata nel diritto canonico.

Nel diritto romano classico essa era un *remedium extra ordinem,* che il *practor, vi imperii,* concedeva quando non soccorreva alcuna azione o eccezione, nè legittima nè onoraria, contro una grave lesione patita in coseguenza di un atto legittimo, valido, rescindibile; da una persona, senza sua colpa.

La gravità della lesione non si trova precisata (come invece è precisata per l'azione rescissoria *ex errore*); ma è lasciata all'arbitrio del giudice.

Neppure è definita la giusta causa, sebbene *ad exemplum* si parli or di alcune or di altre; ma nella elencazione, si aggiunge sempre, in fine: « vel si qua alia iusta causa mihi videbitur, in in-

tegrum restituam » e questa si chiama *generalis clausola*: si poteva quindi dire, come fu detto: « totum hoc pendet ab arbitrio praetoris ».

Così configurato l'istituto della *restitutio in integrum* fu accolto nel diritto canonico, tanto nelle fonti (*Decr. Gregorii IX*, lib. I, t. 41; in VI, eodem, Const. *Si datam*, 4 mart. 1748); quanto e più nella dottrina e nella giurisprudenza, come quella che ancor meglio poteva affermare e sviluppare quei criteri di equità che nella Chiesa han sempre trovato più favorevole nutrimento e più umana applicazione.

Ond'è che il C. J. C., contro corrente riaffermava tale gloriosa tradizione conservando la *restitutio in integrum* nei canoni 1687 e seg., ben nettamente distinguendola dalle azioni rescissorie.

La restituzione va chiesta entro un tempo determinato appunto perchè rimedio straordinario e perchè è dannoso alla vita sociale tenere i rapporti giuridici lungamente incerti: tale tempo fu inizialmente limitato a un anno; poi si estese ad un anno effettivamente utile e se ne lasciò il computo, in giorni effettivamente non impediti, al pretore; finalmente, sotto Giustiniano, si portò a quattro anni, quale è rimasto anche nel diritto canonico, nel canone 1688. Va computato per i minori dalla data della conseguita maggiore età e per tutti dalla cessione dell'impedimento o della causa per cui si domanda la restituzione.

I nostri classici si domandano « quibus casibus in integrum restituatur maior, si laedatur?... Si sit persona in qua *juris ignorantia* supponitur et toleratur, quales sunt mulieres et rustici; quia cum hi *jura* ignorent, et istorum peritos non facile consulere possint, saepe obnoxii sunt deceptionibus, et consequenter auxilio remedii extraordinarii juvari debent ». Così Schmaltzgrueber sulla autorità anche del Mol., nel vol. I, parte V, tit. XLI, § II, n. 9. Non ha quindi rilevanza se nel caso trattisi di ignoranza di diritto o di fatto.

I nostri classici si domandano anche « quod sit obiectum, seu materia restitutionis? ».

E si risponde: « Est actus seu negotium civile quodcumque, aliquo modo validum et rescindibile, in quo et quo laesus est, qui beneficio in integrum restitutionis gaudet ». Anzi si aggiunge:

« ... Adversus rerum permutationem, alienationem... et quemcumque alium onerosum contractum ». Così lo stesso autore, loc. cit., § III, n. 25 ad 1 e ad 4.

È quindi destituito di fondamento quanto si asserisce, non esser consentita la restituzione in intero sur un contratto aleatorio;

tale errore se è scusabile per i moderni civilisti, che confondono la restituzione in intero con l'adozione rescissoria, non lo è per avvocati rotali, ai quali il diritto canonico dovrebbe essere familiare.

Come causa di restituzione va annoverato anche l'errore e l'ignoranza o altra causa ad arbitrio del giudice; quando dunque l'errore o l'ignoranza non è *justa causa concedendae rescissionis,* di cui al canone 1684, § 2, può essere nondimeno *justa causa concedendae restitutionis,* di cui al canone 1687, § 2: e quando ciò si verifica, è facile comprendere, da quanto sopra osservava il lodato autore, che porta seco la conclusione di imputabilità di cui ivi stesso si parla.

L'ignoranza e l'errore possono vertere non solo sul fatto della lesione, ma anche sulla entità di essa; anche questa può essere rilevante per la restituzione in intero, dappoicchè se la lesione di cento può lasciare indifferenti, la lesione di mille lire può essere decisiva, tenute presenti tutte le circostanze della persona lesa, come sempre si deve fare quando la legge ad essa guarda benevolmente per concedere un rimedio straordinario. Occorre che l'errore o l'ignoranza, sia di diritto, sia di fatto (è bene ripeterlo), sia *a*) causa *b*) della grave lesione.

Va pure tenuto presente che l'errore è uno stato di mente, quindi un fatto, e i fatti vanno provati legittimamente, sia pure dando il dovuto peso alle *praesumptiones hominis* (qui presunzioni di diritto non si hanno). Né si dica che l'ignoranza essendo uno stato negativo non si può provare, dappoiché tale stato negativo si manifesta nel comportamento della vita e nelle condizioni di ambiente, di luogo, di livello sociale, in modo assai chiaro, anche a prescindere dalle presunzioni.

Anzi se una presunzione è consentita dalla dottrina, essa è in favore dei rustici ed imperiti, della persona insomma « in qua — come insegna lo Schmaltzgrueber al primo passo riportato — juris ignorantia praesumitur ».

Sul punto quindi delle prove la nostra legge dispone che « unius testis depositio *plenam* fidem non facit, nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio gestis », ma può farla insieme con amminicoli (can. 1791); mentre la deposizione giurata e concorde di due persone superiori ad ogni eccezione, come ivi stesso è disposto, può fornire prova sufficiente, « nisi in aliqua causa ob maximam negotii gravitatem, vel ob indicia quae aliquod dubium de veritate rei assertae ingerunt, necessariam (judex) censeat pleniorem probationem ».

S. T.

VITA PASTORALE

I.

L'Apostolato per la frequenza della S. Comunione agli ammalati.

Indole e scopo. — Lo scopo di questo apostolato è quello di promuovere la frequente S. Comunione degli infermi.

Ammalati forse da settimane, da mesi che nella speranza, ed anche nella probabilità della guarigione, non pensano a chiedere l'aiuto di Dio, che è il primo mezzo per poter ottenere la salute.

Infermi da anni, impotenti a muoversi e quindi impossibilitati di recarsi alla Chiesa.

Vecchi, convalescenti, incapaci di uno sforzo mattutino. Ammalati cronici giacenti nelle corsie degli ospedali dei ricoveri, od in povere case, talora anche nei palazzi.

A tutti questi sofferenti Gesù rivolge la Sua soave parola, il Suo paterno invito Divino: « *Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò* » (S. Matt. XI, 2). L'apostolato vuole far accogliere l'invito di Gesù e aprire a Gesù stesso la via nelle case degli ammalati.

Notizie da far conoscere agli infermi. — L'apostolato per la frequenza della S. Comunione agli infermi è un apostolato ausiliare all'opera sacerdotale intimo, nascosto silenzioso come nascosta, silenziosa è l'Ostia Santa, dal Sacerdote portata all'ammalato che la desidera.

La S. Chiesa, Madre, Maestra che provvede a tutte le necessità dei suoi figliuoli, vuole che la S. Comunione venga portata agli infermi: in via ordinaria *pubblicamente*, cioè con la solennità prevista dal Rituale. *Straordinariamente* la permette *In forma privata*, per soddisfare la divozione degli infermi, anche se trattasi di *Viatico*. La facilità della S. Comunione in forma privata, ne agevola la frequenza (Decreto della S. Congregazione dei Sacramenti, 5 Gennaio 1928).

Quanto al *digiuno eucaristico*, gli ammalati che l'osservano, possono comunicarsi tutti i giorni; per quelli che non potessero osservarlo, la Santa Chiesa (nel canone 858) ha concesso una facilitazione provvidenziale ha stabilito cioè che quando una persona è ammalata da oltre un mese senza speranza di miglioramento, *le è permesso con l'avviso del Confessore, di comunicarsi una o due volte la settimana, dopo aver preso qualche rimedio o bevanda.* Per bevanda si intende acqua e vino, anche un liquido nutriente, come brodo, sugo di carne anche mescolata con sostanze in sospensione, cioccolata, ecc. (Santo Uffizio, 7 Sett. 1897).

Utilità della S. Comunione agli ammalati. — Comprendere la sofferenza nel suo valore soprannaturale, unire le proprie pene a quelle di Gesù Crocifisso, renderle così feconde per la propria santificazione, e per il bene di tante anime, non è possibile senza l'aiuto della grazia Divina.

Nei SS. Sacramenti, canali di grazie, di luce e di forza, l'ammalato troverà il soccorso necessario per la propria santificazione, e per la carità di apostolato a vantaggio di altre anime. — La viva riconoscenza, che, generalmente l'ammalato dimostra verso chi gli ha procurato la S. Comunione, dice la pace, le grazie immense portate da Gesù, con la sua visita.

E tali grazie sono già note a chi ha amato e sofferto... a chi ha conosciuto il dolore, ed ha trovato conforto ai piedi del tabernacolo, e nella S. Comunione ricevuta con fede e confidenza. Le *persone* dunque, alle quali rivolgiamo un caldo appello, per la diffusione di questa intima grande, carità spirituale sono le anime generose che comprendono l'infinito amore del Cuore di Gesù, per le povere creature, amano Dio, i loro fratelli ed, in modo particolare, i fratelli sofferenti.

Mezzi per attrarre gli infermi alla S. Comunione e confortarli. — È qui soverchio ricordare che la *preghiera* e la *carità* (anche materiale, quando fosse necessaria), il pensiero fraterno, la parola delicata e gentile, che tocchi il cuore dell'ammalato, e ne sollevi l'intima pena, potranno riuscire di mezzo efficace per ispirare la confidenza, il desiderio, l'amore a Gesù nel suo Sacramento.

Oltre i mezzi materiali e spirituali, che la carità potrà suggerire a ciascuno secondo le varie circostanze, è necessario, perché l'opera sia vigorosa e duratura, un mezzo di costante relazione fra chi visita l'ammalato, e l'ammalato stesso, all'uopo potranno riuscire d'aiuto gli opuscoli « *La frequenza della Comunione degli ammalati* » (1), i foglietti mensili: *Un pensiero ai cari ammalati* (2) e, possibilmente: *La parola di Dio,* cioè i *Vangeli per ogni Domenica e festa* (3).

Mezzi per la propagazione e la conservazione di questo Apostolato. — La pratica del *Ritiro Mensile* potrà riuscire preziosa all'uopo « *La carità verso il prossimo,* dice S. Teresa, *è la miglior prova del nostro amore verso Dio* ». Ma questa carità deve venire da Dio ed essere da Lui ispirata, guidata, benedetta.

Nel silenzio, nel raccoglimento, nella preghiera l'anima riceve da Dio tutti gli aiuti necessari per il bene dei fratelli.

Ogni anima buona in primo luogo cerchi di alimentare in sé lo spirito di questo apostolato guardi poi bene intorno a sé, e rifletta con quali mezzi potrebbe riuscire a procurare la S. Comunione ad ammalati che conosce. All'occasione non esiti di far sentire il desiderio di questo apostolato ad altre persone che avvicina.

Non potendo occuparsi direttamente di quest'opera di carità, mandi gli *indirizzi degli ammalati; ed il nome, e gli indirizzi di persone che di loro si occupano « all'Apostolato per la frequenza della S. Comunione agli ammalati »*, il quale si incaricherà direttamente dell'invio dei *Foglietti mensili*, ecc.

(1-2) Rivolgersi al M. Rev. Mons. Can. Dott. Girolamo Reverdini *Apostolato per la frequenza della S. Comunione agli ammalati*, Via Chiabrera, n. 7, Genova.

(3) Pia Società di S. Girolamo per la diffusione dei Santi Vangeli, Tipografia Consor. Naz. di Emigr. e Lavoro, Via E. Q. Visconti, n. 2, Roma (126).

In ogni luogo, in ogni città e parrocchia specialmente nelle parrocchie numerose, e dove il sacerdote lo desiderasse), le Pie Associazioni che potrebbero aiutare a conoscere gli infermi, saranno varie, differenti. *Per esempio gli uomini e le donne cattoliche, i soci dell'Apostolato della preghiera, le dame di S. Vincenzo, le dame della Misericordia, il Terzo Ordine Francescano, Domenicano*, ecc. e ogni altra Pia Associazione.

Perciò, ogni persona, sia sacerdote, parroco, religioso, ed anche laico, che desiderasse promuovere quest'apostolato, se lo crede opportuno, ricorra ai mezzi e alle anime che la Provvidenza gli presenta.

Almeno una volta all'anno renda noto il numero dei *Foglietti Mensili* che desidera per sé, e per le persone che lo circondano.

Volendo cooperare, anche con l'esempio, ci usi la carità di accennare come praticamente egli svolge questo esercizio di carità.

In tal modo, con la grazia di Dio, *il santo ed intimo apostolato si conserverà attivo, si estenderà,* procurando un immenso bene di conforto e di amore a molte, molte anime che soffrono, ed anche a quelle che circondano l'ammalato.

La santa iniziativa presto riceveva dal compianto Card. La Fontaine, Patriarca di Venezia, la seguente approvazione:

« Venezia, 19 marzo 1931. — Approviamo di cuore la Pia Associazione dell'Apostolato per la frequenza alla S. Comunione agli ammalati che si ripromette di avvicinare sempre più ai poveri infermi Gesù, datore di vita, e benediciamo a quanti daranno il loro contributo a quest'opera santa ».

II.

L'Eucaristia fonte di giustizia. La Madonna interceditrice di giustizia (1).

Introduzione. — Si rileva l'ampiezza, la difficoltà, la delicatezza del tema che basterebbe da solo (e lo meriterebbe) a dare materia per tutto un congresso di studio e di preghiera per l'azione; che tocca così da vicino la vita dei singoli e dei popoli nelle sue stesse basi e nelle più alte finalità, ma che tocca pure le fibre più delicate della vita e di qui la sua stessa delicatezza, essendo gli uomini più disposti a parlare che a sentir parlare di giustizia, più a discutere che a sentirsi ricordare i doveri, più a fare programmi di vita che a vivere la giustizia. — Ma il problema urge ed è quanto mai sentito, ché da ogni parte, nella vita individuale e nella sociale si invoca giustizia.

(1) La celebrazione del Congresso Eucaristico nazionale, che si svolgerà nel corrente mese a Teramo, ci porge occasione per richiamare le anime nostre e dei fedeli alla meditazione di questi poveri pensieri che ebbero in analoga circostanza più ampio sviluppo ed autorevole approvazione.

Che cos'è la giustizia? — I Romani la definirono « constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi », definizione tuttora accettata da giuristi di ogni campo e dagli stessi teologi; per questi essa, accedendo la grazia, diventa una virtù soprannaturale; a nessuno sfugge la superiorità di questo punto di vista, virtù quindi che è opera umana e divina insieme. — Ma nella precisazione dei termini cominciano le divergenze che arrivano poi a conclusioni contraddittorie: i benpensanti risalendo nell'ordine dei valori erano concordi fin dalla antichità a porre Dio come fondamento e sorgente di ogni legge così nell'ordine fisico e metafisico come, di conseguenza, nell'ordine etico e giuridico. — Da Cartesio comincia il distacco da Dio, prima contenuto nell'ordine puramente speculativo e metodico, poi con moto uniformemente accelerato dedotto fatalmente nell'ordine pratico individuale e sociale attraverso il caleidoscopio delle pseudofilosofie dei secoli XVI-XX. — Le quali han di comune l'avversione dal Primo Principio trascendentale e la polarizzazione verso la natura, la negazione cioè del principio primo e del fine ultimo della vita umana, ma procedono in direzioni opposte, di qua verso la negazione dello spirito e la divinizzazione della materia; di là verso la negazione della materia e la divinizzazione dello Spirito; che è l'uomo ed è tutto: un solo Spirito, quindi un solo uomo. — Si capisce non solo l'assurdità di tali affermazioni, ma le conseguenze immorali e inumane di cui sono feconde e alle quali per la forza ineluttabile della logica han trascinato i principi e i popoli. — Le stesse aberrazioni applicate alla vita giuridica hanno pervertito il senso della giustizia, della morale e del diritto, hanno perfino circondato di una certa aureola gravi delitti, e al posto dei diritti di Dio creatore, conservatore, redentore e del diritto dell'uomo, di ogni uomo, di tendere a Dio, di vivere cioè onestamente e farsi santo, e del diritto della Chiesa e dello Stato, diritto tremendo e formidabile dovere, di aiutare l'uomo, ogni uomo, nel suo sforzo per tornare a Dio, si son venuti via via, quasi insensibilmente, sostituendo altri diritti, altre esigenze, e ragioni di Stato che han condotto a guerre fratricide, a persecuzioni religiose che sono una vergogna del secolo, a proscrizioni e bandi che ai posteri parranno incredibili, ad eresie come quelle dell'*Action française* e del razzismo inumano e immorale prima ancora che pagano e barbaro e antisociale. — Ma la vera giustizia non può essere che nella verità, e la verità è che l'uomo è stato creato da Dio per conoscerlo con tutti i sussidi di natura e di grazia onde Dio l'ha arricchito; per amarlo con tutte le forze della sua vita che è dono di Dio; per servirlo sempre e dovunque nella vita individuale, nella domestica, nella civile, nella religiosa; ser-

virlo servendo le Autorità legittimamente costituite, ecclesiastiche e civili, senza riserva, chè «omnis potestas a Deo»; servirlo per amore, con amore filiale servendo ai suoi fratelli, servendo così la Chiesa e la Patria, per andarlo a godere in Paradiso, dove la giustizia, ogni giustizia, avrà il suo coronamento, immancabilmente.

Gesù Cristo fonte di giustizia. — Se così è, se la giustizia *è il riconoscimento pratico* e generoso *della verità,* se la *verità è l'origine di ogni cosa da Dio,* è da Dio che si deve *attingere la giustizia,* nè altro v'è, fuori, donde possa attingersi: la storia ha le sue pagine più nere laddove registra i tentativi in contrario. — *Dio con noi vivente in forma umana è Cristo Signore, vero Dio e vero uomo*: verità questa non solo dogmatica ma anche storica, dalla quale lo studio sincero ed onesto del diritto e della giustizia in astratto, e più ancora in concreto, non può assolutamente prescindere; *è grave danno che poco o nulla finora se ne sia tenuto conto,* persino nell'anno giubilare della Redenzione, e poco se ne tenga conto tuttora, se si eccettua qualche Stato che di recente ha proclamato solennemente il proposito di rifarsi a Cristo e trarre da Cristo, vivo solo nella sua Chiesa, che è la Chiesa Cattolica Romana e i suoi auspici e i principii della giustizia e del diritto. — *Ora Gesù Cristo vive realmente e parla ed opera nella santa Eucaristia; realtà anche questa d'infinito valore ancor poco, troppo poco sentita dai piccoli e dai grandi — Quel Cristo Gesù vivente nell'Eucaristia è lo stesso Dio fonte prima e termine ultimo e norma costante di giustizia. — È il Maestro eloquente della giustizia vera, che attinge la sua luce di verità dal seno stesso del Padre e accende luce di bontà feconda nelle anime. — È Modello di giustizia;* Egli precede e traccia la via sempre sicura ed apre le vie sempre nuove, le sole vie dell'ascensione; Modello per tutte le vite, di tutti i tempi, di tutti i luoghi di tutte le condizioni sociali; Modello amabile che nasconde, quasi per allettare, tanta parte di sè, agli esordienti e accompagna su, su, fino al Tabor. — Ed è *Datore di giustizia,* ché Egli la dona come nessun altro la potrebbe donare; la dona donando sè stesso, vivendo in noi, trasformando noi in sè; la dona colmando di sè l'abisso delle nostre ingiustizie verso Dio, e quelle degli uomini tra loro, chè sono pure esse ingiustizie verso Dio... — Cristo Eucaristia è la *Vittima della ingiustizia per la giustizia,* la stessa che a Betelemme, la stessa che sul Golgota, la stessa sull'altare. — Egli non può non essere il *Vindice supremo* della sua giustizia; Egli quindi la suprema garanzia; anche qui la storia dice tante cose e tante la esperienza quotidiana di ciascuno di noi. — Ma proprio per questo è ancora il *Coronamento* della giustizia, sia come ideale supremo a cui ci andammo

confortando ogni giorno, sia come premio dell'aspro combattimento sostenuto con Lui e per Lui, sia come possesso di gloria e di gaudio ineffabile; inizialmente questo coronamento si realizza digià quaggiù, dove Egli ci riempie di grazia « et futurae gloriae nobis pignus datur », terminalmente e pienamente si realizza in Patria. — S'inizia quaggiù non solo individualmente, ma anche socialmente, innanzi tutto nella Chiesa militante, che è il Regno di Gesù Cristo su questa terra costituito appunto per diffondere e radicare la sua Giustizia tra gli uomini; di qui il diritto della Chiesa a vivere ed operare in forme concrete tra gli uomini, tra le varie nazioni, di qui il dovere dei singoli e dei popoli ad ascoltare e seguire la Chiesa per ascoltare e seguire veramente Gesù Cristo; di qui il nostro dovere a lavorare organicamente in tal senso.

Maria. — Opera ardua, diuturna, divina, alla quale le nostre miserie oppongono gravissimi ostacoli, alla quale sarebbe assurdo azzardarsi da soli. Ci viene incontro la Madonna, che è potentissima perchè *Mater Christi* e perciò stesso vicina più di ogni altro a questo ideale di giustizia; ci viene incontro amorevolmente perchè Madre nostra e perciò stesso consapevole delle nostre miserie, delle nostre ansie, delle nostre lotte e ben disposta anzi desiderosa di aiutarci perchè doppiamente interessata al trionfo della Giustizia di Cristo tra i figli suoi, *Mater mea, Fiducia mea;* ci viene incontro radiosa di questa luce che noi andiamo ansiosamente cercando, Ella che è *Speculum justitiae,* preoccupata solo di restaurarla in noi, Ella, *Refugium peccatorum,* a tutto nostro vantaggio, poichè è *Advocata nostra,* nel trionfo della vera pace nei cuori dei singoli e nel cuore dei popoli, Ella che è *Regina pacis.*

Conclusione. — Ma occorre la nostra opera generosa, illuminata, fervida, costante, organizzata: *a*) che tornino i Sacerdoti a vivere praticamente e logicamente fino alle ultime conseguenze la vita eucaristica per nutrire in sè la vera giustizia e tornino allo studio assiduo delle leggi ecclesiastiche e civili senza del quale essi sarebbero i primi responsabili di tante ingiustizie (1). — Ad essi, aiutati dai migliori campioni dell'azione cattolica, ricondurre a Cristo-Ostia, sole e fonte di giustizia, i singoli, specialmente i maestri e i ministri della giustizia, i quali han parte, oggi come forse non mai, di una verità e di una luce che non si esaurisca negli arzigogoli umani ma scenda dall'alto e conquida e conforti. — Ad essi principalmente

(1) Per questo specialmente abbiamo dato vita alla « Rassegna di Morale e Diritto », in grandi fascicoli trimestrali, abbonamento annuo L. 25,30; Roma, via Machiavelli, 50. Essa va diffusa largamente anche tra i dirigenti di azione cattolica, tra avvocati e magistrati dell'uno e dell'altro foro.

rieducare gli umili a questo senso di giustizia divina ed umana, senza del quale a nulla varrebbero le leggi anche più sante, a nulla i tribunali anche più tremendi; formidabile opera di ricostruzione cui non basterebbe un lavoro saltuario od empirico o inorganico, cui non basterebbe da solo lo Stato senza la Chiesa o viceversa; ma opera di inderogabile urgenza che la Chiesa e la Patria reclamano ed attendono dai figli migliori ed a cui non potrà mancare il successo se sarà veramente, come deve essere, un ritorno ed una ascensione « ad Jesum per Mariam ».

Sac. Silvio Romani.

ASCETICA SACERDOTALE

Sacerdote, chi sei tu?

1. Se la mia precedente conversazione t'ha interessato e t'ha pure, un po', scombussolato, segno è che l'hai capita; in tal caso puoi continuare oggi ad ascoltarmi; ma se t'ha lasciato indifferente, se non si è subito tradotta in un nuovo orientamento di vita pratica, segno è che non hai capito nulla, perchè o sei morto o di te si deve già dire che *animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus.* Peggio ancora se la tua indifferenza fosse dovuta alla tua presunzione di saperne più di chi scrive e di chi viene a te superando un mondo di difficoltà, vincendo una riluttanza inesprimibile, ma viene a te per farti del bene, per farti pensare e operare come il Signore comanda: *surge, qui dormis* e dimmi francamente se sei consapevole della tua missione: dimmi quante anime hai salvate, oggi, quanti fratelli hai beneficati, a quanti hai evangelizzato il regno di Dio; dimmi quante volte hai borbottato del tuo superiore, del tuo vescovo e sei forse arrivato anche più su; dimmi tu, superiore, tu, vescovo, quanti tuoi sacerdoti hai amareggiati, oggi, a quanti malintesi hai dato motivo; perchè quel tuo prete soffre tanto, perchè quell'altro intorpidisce, perchè quell'altro cura più la vigna sua che quella del Signore; perchè tante lampade sono spente in tante chiese, perchè i protestanti puntano con tanta voluttà satanica su quella plaga, perchè i canonici del duomo cantano al deserto freddo della squallida cattedrale, perchè le processioni sono una parata di donne e di bimbi, perchè... Perchè non si conosce, non si medita (oh, meditano tutti i preti che mi leggono?) come si deve, chi è il sacerdote.

2. L'anima grande del cardinale Manning nella sua opera classica, che troppi sacerdoti non conoscono: *L'eterno sacerdozio* (puoi averlo nella versione italiana di mons. B. Melata, edizione Pustet) fissa sin dalla prima pagina un punto per lui fondamentale, la identità del sacerdozio nel semplice prete e nel vescovo: « È di fede — egli dice — che l'episcopato è lo stato di perfezione istituito da Gesù Cristo. È certo pure che il sacerdozio è incluso in quello stato. Qualunque cosa è vera del sacerdozio in sè stesso, è vera insieme del vescovo e del prete. E in ciò noi vediamo come da principio i nomi furono per un tempo comuni e si scambiavano. Le prescrizioni di perfezione cristiana, date da san Paolo a Timoteo e a Tito, erano date parimenti al vescovo ed al presbitero o sacerdote (Theodoret. in *Epist. ad Phil.*, c. 1) e l'intero libro di san Giovanni Crisostomo, *De sacerdotio,* si applica in egual modo a tutti e due (op. cit., c. I). Lo stesso spirito alita in ogni pagina di quel capolavoro che è *La vita interiore* del cardinale Mercier (Soc. ed. « Vita e Pensiero », Milano) e in questo gioiello che il cuore grande del cardinale Bertram, arcivescovo di Breslavia, ha di recente dato ai suoi figli e fratelli nel sacerdozio, in quest'ora così critica per i popoli germanici, e che Bianca Pastore per i tipi della « Sei » ci ha dato in bella veste italiana col titolo *Sempre più e sempre meglio nella vita sacerdotale.*

Il sottoscritto è convinto che la meditazione profonda ed assidua di questa grande verità, la identità sostanziale, sia pure nella diversità di pienezza, che vedremo a suo tempo, in tutti i sacerdoti, dai più umili ai più alti gradi della gerarchia, sia feconda di bene, restituisca alla vita dei singoli quel tono di elevatezza e di dignitosa umiltà, e alla loro vita sociale quell'armonia, quella semplicità, quella cordialità sincera che sono anche indispensabile presupposto di apostolato fecondo.

3. Al confratello più umile e più disprezzato, a quello che più di tutti ha sofferto e più di tutti soffre nell'anima per vedersi trattato senza carità, a quello che ha perduto o sta per perdere l'orientamento o l'equilibrio e non vede più, se non forse solo esteriormente, il perchè di tanti sacrifici e di tante rinunzie rinascenti ogni giorno, ogni istante, ed ha cominciato da qualche tempo a rallentare i freni solo per far quel che tanti altri fanno; al confratello che non sapendo far altro nella parrocchietta in cui è stato confinato, chiude la mattina la chiesa e via per i campi alla caccia (ve ne sono bravissimi, che male c'è?) o alla vigna o al campo sperimentale (anche questo è un campo di lavoro e un... apostolato) per vincere il premio delle varie battaglie, o per i mercati (quanti ne ho conosciuti, preti mercanti... a tempo perso) perchè anche loro, dicono, hanno diritto a vivere

ed a... migliorare la loro condizione, io vorrei dire a tutti costoro e singolarmente a ciascuno: Guardati bene, conosciti, riconosciti, non ti scoronare; sei a disagio unicamente perchè sei fuori di strada, fuori del tuo ambiente, fuori del tuo regno; per questo non puoi respirare e boccheggi come un pesce fuori d'acqua. Non dire che io sono un... idealista e che la realtà della vita è ben altra, è quella che tu vedi; no, no, mille volte no, tu sogni, svegliati, la realtà della vita è ben altra, è che tu sei prete, come lo è il tuo vicario foraneo che ti parla col naso, come il canonico che ti parla con... la prebenda, come il cancelliere che ti parla brandendo il bollo per bollarti alla schiena, come il vicario generale che ti fa la voce grossa e misteriosa pur sapendone meno di te, come il vescovo dinanzi al quale senti che un certo malessere invincibilmente ti domina, e ti fa modulare in mi minore la voce e... il collo alquanto sul manc'omero ti piega, onde da ambe le parti si conclude che... la disciplina è salva! Io vorrei dire a questi confratelli tutti ed a ciascuno di essi che la reltà vera è proprio quella di cui pare essi si siano dimenticati.

4. La realtà vera è intanto questa, che tu sei prete; sei cioè costituito ambasciatore di Dio agli uomini, degli uomini a Dio; sei l'ambasciatore di Cristo; è questa la missione più alta che si possa mai escogitare sulla terra e in Cielo, è la stessa missione di Cristo; tale fu considerata presso gli ebrei, tale presso gli stessi pagani: per questo Aristotele (*Politic.*, l. 7, c. 9) conclude: *Honor sacerdoti est a civibus impendendus;* per questo san Giov. Crisostomo (*Hom. in Genes.*, 55) ammonisce: *Ne simus deteriores infidelibus, qui propter errorem idolorum suorum adhuc tantum cultum exhibent eorum sacerdotibus; sed quantum distant error et veritas, tantum distant illorum et Dei sacerdotes.* Questo tu devi ripetere mille volte al giorno a te stesso, questo devi continuamente inculcare nell'animo di coloro che vivono con te, questo devi tenere particolarmente presente nei rapporti col popolo, al quale hai il dovere, e ne hai anche l'interesse, di dimostrare con i fatti la sublimità della tua missione; questo quando ti accadrà di parlare ai tuoi confratelli o di trattare con essi; questo quando ti occorrà trattare con i tuoi superiori, i quali per esser tali non hanno dismessa una investitura così alta, la più alta che si possa pensare; questo quando avrai da richiamare i tuoi confratelli, per dovere di ufficio e di carità, all'altezza della comune missione.

Allora ricordati in modo del tutto particolare che egli sacerdote come te del nuovo Patto, è come te investito di una missione tutta divina nell'Autore, nell'oggetto, nel fine: nell'Autore perchè non da sé egli è entrato e s'è fatto prete, ma perchè chiamato da Dio: *Nec*

quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron; perchè scelto tra mille e mille da Gesù Cristo: *Non vos me elegistis sed ego elegi vos* (oh se tu approfondissi nell'anima tutto il misterioso processo di questa elezione e selezione!); perchè lo stesso Cristo Signore ha detto a te e al fratello la stessa parola, anzi vi ha posti insieme, allo stesso livello, sostanzialmente: *Euntes in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae... Accipite et manducate... hoc facite in meam commemorationem... quorum remiseritis... quorum retinueritis... qui vos audit me audit, qui vos spernit me spernit.* Ond'è che san Tommaso (III, 22, 4) trasalisce mentre con la sua ferrea logica conclude: « Christus est mons totius sacerdotii; nam sacerdos novae legis in persona ipsius operatur, secundum illud *II Cor.*, II, 10: Nam et ego, quod donavi, si quid donavi, propter vos, in persona Christi ». Per questo la vostra è missione tutta divina quanto all'oggetto; gli stessi doni divini quelli affidati all'uno e all'altro e a tutti, la stessa parola divina, la stessa scienza e verità divina, la stessa redenzione divina, la stessa pace divina, la stessa carne, lo stesso sangue, la stessa anima divina di Cristo, gli stessi doni divini dello Spirito Santo, la stessa visione e fruizione beatifica divina da partecipare a tutti, in tutto il mondo. Per questo divina la missione anche nel suo fine, nelle sue finalità prossime e nelle remote, nelle temporali e nelle eterne, nelle individuali e nelle sociali; a questa visione t'inebria e t'infiamma oggi san Prospero, *De vita contempl.*, l. 2, c. 2: « Sacerdotes sunt Ecclesiae decus, columnae firmissimae, ianuae civitatis aeternae, per quos egrediuntur ad Christum: ipsi ianitores, quibus claves datae sunt regni caelorum; ipsi dispensatores regiae domus, quorum arbitrio dividuntur gradus singulorum ». Così è, così sia.

5. Quando ripetute meditazioni avranno trasformata così la tua *Weltanschanung,* che è quanto dire il tuo punto di vista, il tuo concetto e il tuo tenore di vita, e avranno accesa, com'è dovere, anche l'anima tua, allora fatti apostolo di queste verità, semplici e fondamentali, tra i tuoi confratelli di ogni grado e tra i laici di ogni condizione, poichè essi, che di queste cose dovrebbero essere compenetrati, ne sono invece spaventosamente digiuni, anche quelli, e forse di più, che più avvicinano il prete, forse anche quelli che si dicono militi dell'azione cattolica, anche quelli che vestono nelle maggiori ricorrenze il sacco della confraternita; ne son digiuni non per colpa loro, ma per colpa... delle cose. Questo lavoro di risanamento radicale urge; è reclamato dalla Chiesa e dalla Patria; esso s'impone a tutti, a qualunque costo, altrimenti il paganesimo, che è stato visto dall'alto spaventosamente dilagante, diverrà sempre più spaventosa-

mente travolgente e di tanta rovina sarai tu come il primo responsabile così la prima vittima. *Haec meditare... in his esto... haec operare... et vives... et vivifices. Amen.*

Minimus.

RECENSIONI

G. MAGNARAPA, *Nuovissimo dizionario della lingua francese.* « Eridania », Milano, 1935. — L. 13,50.

Oltre alle parti obbligate italiano–francese e viceversa, comprende:

un dizionario commerciale ed un dizionario tecnico entrambi su carta di diverso colore per la più rapida consultazione;

dizionarietto di pronunzia;

memento di grammatica (fuori testo) ma che fa parte integrante del volume ed è quindi compreso nel prezzo.

Nel dizionario, *nihil turpe:* è cioè mondo di tutte quelle parole che nessuno ascolta e nessuno pronunzia come pure in esso sono state levate quelle che avessero potuto apparire meno che rispettose per la Religione cattolica.

Comprende tutte le parole nuove della politica, della scienza, delle arti e dello sport, nonché quelle riguardanti la Religione ed il Culto.

Il prezzo modesto (L. 12; L. 13,50 fuori Milano), consente a tutti gli alunni, anche i meno abbienti, di essere in possesso del dizionario francese.

Ven. P. LUIGI DI GRANATA, O. P., *Guida dei peccatori.* Nuova traduzione dallo spagnuolo del P. Reginaldo Giuliani, E. P. Vol. in–16° di pag. 532. Torino, « Lice ». — L. 12.

Il principe dei mistici letterati che trattarono nella lingua spagnuola temi di ascetica e di mistica è comunemente considerato quel Fra Luigi di Granata che a tutti si mostra superiore per soavità di stile, per varietà di immagini, per altezza e sobrietà di sentimenti, per solidità di dottrina, per rarissima purezza di lingua.

La *Guida dei peccatori* è la gemma più preziosa fra le opere del Ven. Di Granata.

Poichè niente è oggi maggiormente sentito della necessità di solidi libri di discipline spirituali, piretti anche, e specialmente, al mondo dei laici, possano veramente, queste pagine diventare la *Guida* di tanta gente di mondo, che smidolla l'anima nelle letture frivole e mondane, e che, pure, prova la imprescindibile necessità di scosse salutari, di incitamenti energici, come quelli che vengono dalla eloquenza lucida e vulcanica del Ven. Luigi Di Granata.

S. FINO, *Don Bosco.* Azione lirico–drammatica. « Carrara », Bergamo. — Prezzo L. 3.

La Casa Musicale Edizioni Carrara, ha pubblicato l'azione lirico–drammatica *Don Bosco* su libretto di Saverio Fino, per la musica di Federico Caudana. « Lo scopo del lavoro », scrive l'editore, « non è quello di fare della cronaca sia pure storica, ma di presentare l'anima del grande Santo; un'anima moderna, vibrante di carità, anelante alla attività ». Nella trama del libretto, l'A. fa sentire il contrasto del misticismo alacre e operante di Don Bosco con lo spirito della società fra la quale il Santo viveva.

L'azione drammatica *Don Bosco* viene ad aggiungersi alla collana delle produzioni liriche teatrali che la Casa Musicale Carrara offre alle compagnie filodrammatiche dei nostri oratorii, contribuendo

alla penetrazione nel teatro moderno di un genere d'arte che il pubblico ha dimostrato di apprezzare e di amare.

P. Innocenzo da Samarate, Capp., *Schemi di conferenze sullo spirito del Terz'ordine francescano.* Milano, «Annali francescani», 1935. — L. 5.

Noi siamo convinti che una rifioritura dei Terzi ordini, entro la sfera dell'attività parrocchiale, sia da promuovere; ma siamo pure convinti delle gravi difficoltà contro le quali si cozza, prima fra tutte quella grettezza formalistica e campanilistica che è in antitesi con lo spirito di san Francesco. Bene ha fatto quindi l'A. a richiamarsi a questo spirito che è povertà, umiltà, carità, apostolato, penitenza ed è splendore di letizia.

P. D. Silvestro Dogliotti, *Psalterium cum glossis juxta ordinem Breviarii romani dispositum.* Subiaco, Seminario Abbaziale. In-16, pag. 264, su carta *India*, con riquadratura, legato in tela, taglio rosso. — L. 15.

Il divino Ufficio, quand'è recitato «*digne, attente, ac devote*» illumina di celeste luce la mente; apre tesori di grazie; desta, nei cuori, forti e soavi affetti. Ma perchè ciò possa verificarsi, occorre che mentre le labbra pronunciano le parole ispirate, la mente si sollevi a Dio, e il cuore si conformi a quei sentimenti che il sacro testo contiene.

Ma d'altra parte, si trova in ciò grande difficoltà, perchè i popoli orientali differiscono molto da noi sia nel formare che nell'esprimere i concetti; tanto più, poi, che la versione latina non è sempre chiara ed esatta.

Vi sono, bensì, ottimi commentarii sui Salmi, ma per la lunghezza ed ampiezza delle spiegazioni, non sono adatti alla recita del divino Ufficio.

Invece il P. D. Silvestro Dogliotti, — la cui memoria è in benedizione presso quanti lo conobbero, — si propose appunto questo scopo; e tenendo presente il testo ebraico, la versione dei LXX, e i migliori commentatori, introdusse, — in forma glosse interlineari, — piccole sostituzioni di parole, aggiunte, espunzioni, cambiamenti di punteggiatura ecc., che rendono facile e chiaro il senso e il nesso delle idee; e possono, per la loro brevità, esser tenuti sott'occhio durante la recita del divino Ufficio.

Quest'opera, già edita da qualche anno nella disposizione del Salterio Monastico, esce ora secondo la disposizione del Salterio Romano. Esaminata da eminenti ecclesiastici, è stata giudicata utilissima: e sta riscuotendo un vero plebiscito di lodi ed approvazioni. Vari Seminari Maggiori ne hanno fatto larghissimo acquisto. Il Volume contiene l'intero Salterio, con l'Ordinario, antifone, inni ecc., per i vari tempi dell'anno.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi. Iuxta Kalendarium Universalis ecclesiae pro anno Domini 1936, cum appendice pro Missionibus. Ephemerides liturgicae (Via Pompeo Magno, 21 - Roma 133). (In-16°, pagg. XXXII — 159).

Haec editio diligentissime revisa iuxta novas editiones Breviarii ac Missalis Romani atque decreta S. R. C. hoc anno pulchrior utiliorque evadit sive ob novam ac clariorem dispositionem sive ob multas ac perutiles additiones in textu additas.

1 exemplar Lit. 2,10; 50 Lit. 1,90; 100 Lit. 1,60; 200 Lit. 1,50.

Dioeceses vel Religiosorum familiae cupientes in hunc Ordinem proprias variationes vel in textum inserere vel in appendice addere de pretio convenire debent cum Administratione *Ephemeridum liturgicarum.*

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16